



Piano di razionalizzazione delle società partecipate
Relazione tecnica ed indirizzi operativi

Comune di Vigevano
Piano di razionalizzazione delle società partecipate

Presentazione

Ai sensi delle disposizioni di cui al c. 612 dell'art. 1 della l. 190/2014, il presente documento illustra il piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Vigevano

Conformemente al comma richiamato, il quale dispone che il Sindaco definisce ed approva *“un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire”*, **ritenuto di dover acquisire preventivamente un atto di indirizzo del Consiglio Comunale** ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.Lgs 267/2000, il documento in oggetto si articola nelle seguenti sezioni:

Sezione 1 - Relazione tecnica

- Quadro normativo di riferimento
- Interventi di razionalizzazione previsti dalla L. 190/2014
- Le società partecipate dal Comune di Vigevano – Impatto normativo

Sezione 2 - Programmazione delle misure di razionalizzazione delle partecipate

Il documento riveste carattere programmatico ed è stato formulato in coerenza con gli indirizzi strategici del vertice amministrativo del Comune, aggiornati tenendo conto dell'attuale contesto normativo ed ambientale.

Le scelte attuative in merito alle misure di razionalizzazione saranno adottate nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa agli organi di governo in cui si articola il Comune, in particolare tenendo conto di quanto previsto dalla lett. e) del c. 2 dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, che dispone quanto segue:

“Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

.....

e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;”

Sezione 1 - Relazione tecnica

Il quadro normativo di riferimento

La normativa in materia di società partecipate dagli enti locali ha subito negli ultimi anni un processo di rilevante cambiamento, finalizzato in particolare ad allineare le disposizioni nazionali con i principi e l'ordinamento comunitario. Il quadro normativo ricomprende necessariamente le modalità di organizzazione dei servizi degli enti locali in quanto, per espressa previsione del legislatore, la partecipazione ad una società di capitali, deve essere funzionale a conseguire attività strettamente correlate al perseguimento delle finalità istituzionali degli stessi enti locali soci.

Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi che riguardano i servizi e le società partecipate dagli enti locali, articolati nei seguenti ambiti:

- a. Organizzazione dei servizi esternalizzati degli enti locali: tale ambito ricomprende le disposizioni che riguardano le modalità attraverso cui gli enti locali possono conseguire beni e servizi funzionali al perseguimento delle loro finalità istituzionali; tra tali modalità è ricompreso, in quanto non in contrasto con i principi e la giurisprudenza comunitaria, il ricorso a società partecipate;
- b. Il rapporto tra enti locali e società partecipate: l'ambito normativo ricomprende le disposizioni che regolano il rapporto tra enti locali e società di capitali partecipate, comprese le disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2015, da cui discendono gli obblighi che hanno portato alla predisposizione del presente documento;
- c. Vincoli all'operatività delle partecipate: nel presente ambito sono ricomprese le disposizioni ed i vincoli che il legislatore ha posto a carico delle società partecipate dagli enti locali e di cui gli stessi enti, nella veste di soci, si devono accertare il rispetto.

a. Organizzazione dei servizi esternalizzati degli enti locali

- Modalità di organizzazione
 - o *Art. 112 – 113 – 116 del D. Lgs. 267/2000*
- Applicazione normativa comunitaria
 - o *Stralcio Sentenza Corte Costituzionale n. 24/2011*
- Conformità degli affidamenti
 - o *c. 20 – 21 – 22 – 25 dell'art. 34 del DL 179/2012 conv. dalla L. 221/2012*
 - o *c. 25bis dell'art. 13 del DL 145/2013 conv. dalla L. 9/2014*
- Separazione e modalità di gestione dei servizi strumentali
 - o *Art. 13 del DL 223/2006 conv. dalla L. 248/2006*
 - o *c. 6, 7, 8, 8bis art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012*
- Poteri antitrust
 - o *Art. 21bis della L. 287/1990*
- Organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica
 - o *Art. 3bis del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011 (c. 1, 1bis, 4, 6bis)*
 - o *Art. 13 del DL 150/2013 conv. dalla L. 15/2014*
- Avvicendamento tra soggetti erogatori di servizi pubblici locali
 - o *Art. 3bis del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011 (c. 2, 2bis, 3, 4bis)*
- Esclusioni ed Applicazione Codice civile alle società partecipate da enti locali
 - o *c. 13 art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012*
- Clausole arbitrali nei contratti di servizio

o c. 14 art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012

b. Il rapporto tra enti locali e società partecipate

- Mantenimento, dismissione e acquisizione nuove partecipazioni in società di capitali

o c. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32ter art. 3 L. 244/2007

o c. 569 art. 1 L. 147/2013

- Riflessi dei risultati delle partecipate

o c. 550 – 555 dell'art. 1 della L. 147/2013

o c. 19 art. 6 DL 78/2010 conv. dalla L. 122/2010

- Razionalizzazione delle partecipate

o Art. 23 del DL 66/2014 conv. dalla L. 89/2014

o c. 611, 612, 613, 614 dell'art.1 della L. 190/2014

- Misure per la razionalizzazione delle partecipate

o Riorganizzazione del personale -c. 563, 564, 565, 566, 567, 568, 568ter art. 1 L. 147/2013

o Agevolazioni per scioglimento e cessione quote - c. 568bis art. 1 L. 147/2013

- Responsabilità patrimoniale

o c. 6 art. 19 del DL 78/2009 conv. dalla L. 102/2009

o c.1 art. 2497 del Codice Civile

- Obblighi informativi a carico degli enti soci

o art. 17 DL 90/2014 conv. dalla L. 114/2014

o c. 735 art. 1 L. 296/2006

o art. 22 D. Lgs. 33/2013

o DM 25 gennaio 2015

c. Vincoli all'operatività delle partecipate

- Organizzazione del personale

o Art. 18 del DL 112/2008 conv. dalla L. 133/2008

o c. 5 art. 3 DL 90/2014 conv. dalla L. 114/2014

o c. 557 – 557 bis dell'art. 1 della L. 296/2006

- Applicazione Codice degli appalti

o c. 6 art. 3bis del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011

- Razionalizzazione costi di funzionamento

o Sponsorizzazioni, studi e consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità - c. 11 art. 6 del DL 78/2010 conv. dalla L. 122/2010

o Spese per utenze - c. 7 e 8 dell'art. 1 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012

o Spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, acquisto di buoni taxi - c. 2 art. 5 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012

- Amministratori delle partecipate

o c. 718, 725 – 730, 733, 734 art. 1 L. 296/2006

o dPCM 26/06/2007

o c. 32bis art. 3 L. 244/2007

o c. 4, 5, 12 art. 4 DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012

o c. 2 art. 16 DL 90/2014 conv. dalla L. 114/2014

o c. 2, 3, 5, 6 art. 6 del DL 78/2010 conv. dalla L. 122/2010

o D. Lgs. 39/2013 - Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

o dPR 251/2012 - Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120.

- Obblighi informativi a carico degli organismi partecipati

o art. 11 D. Lgs. 33/2013

o c. 39 art. 1 L. 190/2012

o c. 1 art. 29 L. 241/1990

o Piano Nazionale Anticorruzione – Obblighi a carico di enti di diritto privato in controllo pubblico

Interventi di razionalizzazione previsti dalla Legge di stabilità 2015

Le disposizioni dei c. 612 e 614 dell'art. 1 della L. 190/2014

La predisposizione del Piano di razionalizzazione delle partecipate è contenuta al c. 612 dell'art. 1 della L. 190/2014; tale disposizione prevede, in capo ai vertici delle amministrazioni territoriali (i Sindaci per i Comuni), che gli stessi definiscano ed approvino, entro il 31 marzo 2015, *“un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”*

Il successivo c. 614 dell'art. 1 della L. 190/2014 dispone che, nell'attuazione dei piani operativi di razionalizzazione, gli enti soci sono tenuti ad applicare le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di riorganizzazione del personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione.

I criteri per la razionalizzazione indicati al c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014

I criteri attraverso cui effettuare la ricognizione delle società partecipate da parte di ciascuna amministrazione locale al fine di individuare le misure di razionalizzazione da porre in essere, sono indicati dal c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014; i presupposti di tale processo di razionalizzazione sono rappresentati dal perseguire:

- il coordinamento della finanza pubblica;
- il contenimento della spesa;
- il buon andamento dell'azione amministrativa;
- la tutela della concorrenza e del mercato

Sempre il c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014 individua specifici criteri di cui tenere conto per la predisposizione del Piano di razionalizzazione; di seguito si passano in rassegna tali criteri, effettuandone un riscontro operativo e, dove possibile, giurisprudenziale, al fine di offrire spunti pratici per i contenuti che le singole Amministrazioni socie dovranno sviluppare in relazione allo specifico pacchetto di partecipazioni detenute.

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione

L'espressione utilizzata dal Legislatore fa diretto riferimento a quanto disposto dai c. 27, 28 e 29 dell'art. 3 della L. 244/2007, che testualmente riporta quanto segue: *“Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo*

30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.”; il c. 28 attribuisce al Consiglio dell’ente socio il compito di autorizzare il mantenimento e la nuova acquisizione di partecipazioni mentre il c. 29 imponeva di dismettere le partecipate entro il 31 dicembre 2010, termine poi esteso al 31 dicembre 2014 dal c. 569 dell’art. 1 della L. 147/2013. Poiché gli obblighi ricognitori e di dismissione di cui ai c. 27, 28 e 29 sopra richiamati sono già stati posti in essere, il criterio delineato dal Legislatore alla lettera a) del c. 611 dell’art. 1 della L. 190/2014 non può che rivestire carattere dinamico. Ai fini dell’applicazione del criterio di razionalizzazione in oggetto, si tratterà quindi di effettuare una ricognizione aggiornata delle società attualmente partecipate, comparando i beni/ servizi effettivamente erogati rispetto a soluzioni di mercato e tenendo altresì conto della situazione economico patrimoniale di ogni singola partecipata; laddove emergesse che le alternative di mercato risultassero più convenienti e meno rischiose, occorrerà rivolgersi alle stesse e conseguentemente individuare misure per la dismissione della quota di partecipazione nella società divenuta non più strettamente necessaria.

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

Tale criterio deriva dalla ricognizione effettuata e dalle indicazioni contenute nel programma di razionalizzazione delle partecipate elaborato dal Commissario Straordinario alla Spesa pubblicato lo scorso agosto; nelle note contenute nel c.d. Piano Cottarelli, si specifica altresì che quasi due terzi delle società senza dipendenti hanno un fatturato inferiore a 100.000 euro; inoltre rileva che *“in alcuni casi queste “scatole vuote” sembra gestiscano affidamenti in house attraverso subappalti.*

Esigenze di trasparenza richiedono di evitare questi casi, vietando l’affidamento in house in assenza di una gestione diretta di una quota elevata del servizio in affidamento.” Considerati tali presupposti, è ragionevole ritenere che per l’applicazione del criterio, oltre alla constatazione numerica della situazione delle partecipate (assenza di dipendenti o numero inferiore rispetto agli amministratori), debba essere effettuato anche un vaglio dell’effettiva operatività della società oggetto di ricognizione; se l’assenza o il limitato numero di dipendenti discendesse da specifiche scelte organizzative dovute al perseguimento dell’efficienza economica e la società si dimostrasse attiva dal punto di vista operativo (non rientrando quindi nella c.d. definizione di “scatola vuota”), si ritiene ragionevole non applicare in modo diretto il criterio in oggetto, bensì ponderarne l’attuazione anche tenendo conto dei riflessi negativi che ne potrebbero discendere (dismissione di una società efficiente e funzionale al concreto perseguimento di interessi della collettività).

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

Il criterio estende alle società un divieto già introdotto per altre forme associative dal c. 28 dell’art. 2 della L. 244/2007: nel caso di riscontro di una situazione di duplicazione di attività da parte di più società partecipate ovvero di sovrapposizione con quanto svolto anche da enti pubblici strumentali, l’ente locale socio è tenuto ad individuare misure di riorganizzazione dei servizi al fine di porre rimedio alla suddetta sovrapposizione di interventi tra gli organismi partecipati, provvedendo di conseguenza alla dismissione/ soppressione delle quote detenute.

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

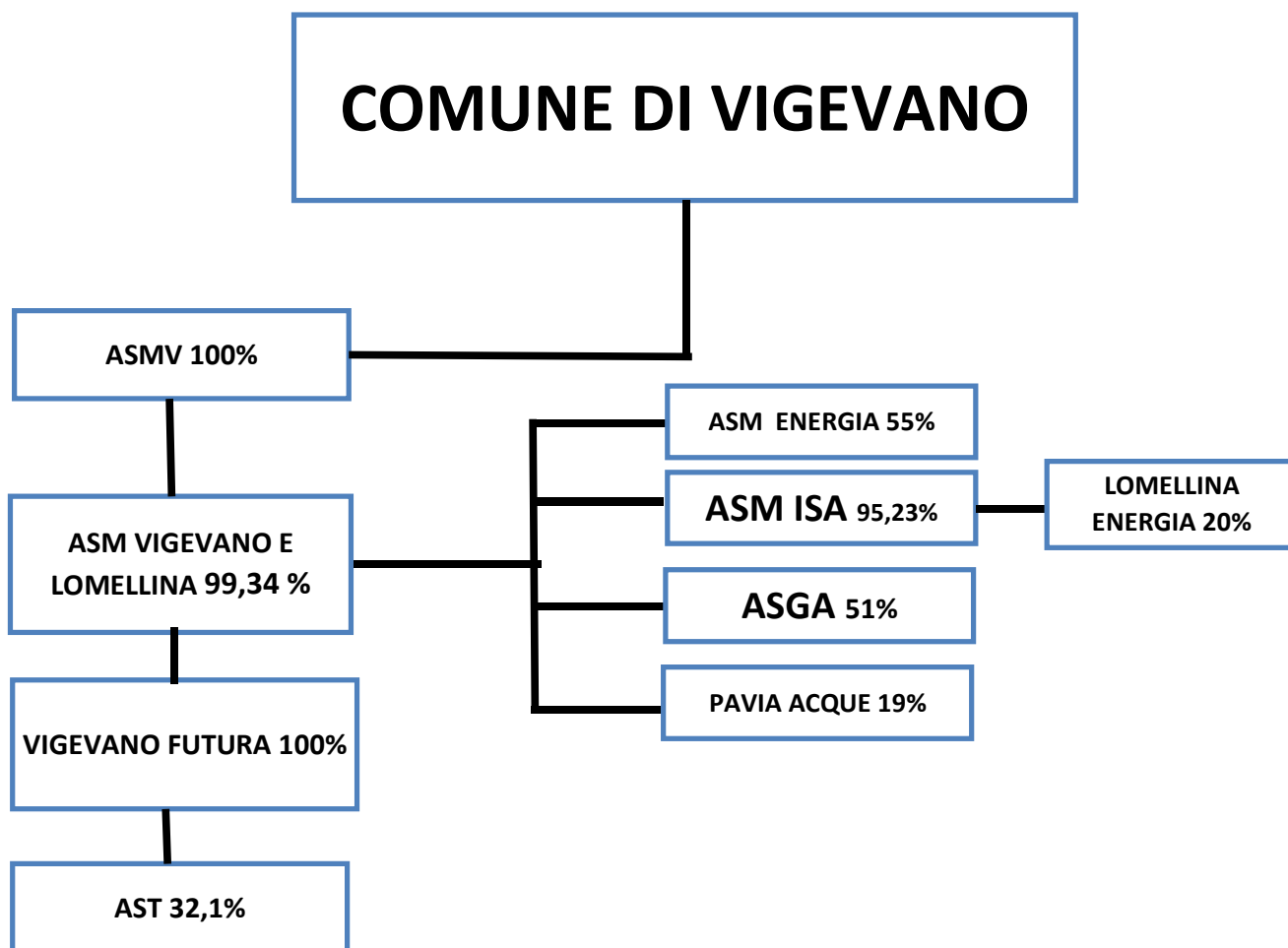
Questa misura è da intendersi applicabile a quegli enti locali che detengano partecipazioni rilevanti (totalitarie o quanto meno di controllo) in società che operino nello specifico contesto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; laddove siano verificate tali condizioni di base, l'ente è tenuto ad esprimere l'indirizzo di accorpare tali società in un'unica realtà partecipata, addivenendo ad una società multiservizi. Tali indicazioni devono essere attentamente ponderate in relazione alle caratteristiche delle società controllate, al fine di non perseguire obiettivi incompatibili con il quadro normativo attuale; ad esempio, ipotizzare l'accorpamento di due società, di cui una operante nell'ambito dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, potrebbe portare alla costituzione di una società multi servizi incompatibile con le disposizioni dei settori a rete (acqua, gas, rifiuti, TPL) in cui di norma è l'ente di regolazione d'ambito che individua ed affida il servizio al soggetto gestore.

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il criterio di razionalizzazione di cui alla lett. e) del c. 611 della L. 190/2014 non fa diretto riferimento a misure di dismissione delle partecipate ma impone un obbligo di contenimento interno per quelle che continueranno ad operare anche a seguito dell'adozione delle altre misure di razionalizzazione; in tal senso, la misura si può ritenere estensibile a tutte le partecipate, obbligando gli enti soci a verificare la situazione economica delle stesse ed a proporre misure di contenimento dei costi; il suddetto criterio propone già uno specifico ambito di intervento, ovvero quello rappresentato dagli oneri correlati agli organi amministrativi e di controllo. Oltre a tali misure, è demandata ad ogni ente socio la valutazione circa l'opportunità di avviare azioni di razionalizzazione dei costi di funzionamento; un'area da prendere in considerazione obbligatoriamente, è rappresentata dai costi di personale; il c. 614 dell'art. 1 della L. 190/2014 evidenzia che *"Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione."* Rispetto a tale indicazione, si evidenzia che i c. 563 – 568 e 568 ter prevedono, in tema di riorganizzazione del personale, che le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni possano, mediante accordi tra di esse e previa adozione di procedure di partecipazione sindacale, realizzare processi di mobilità del personale e favorire così una loro maggiore flessibilità organizzativa. Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali e procedurali, le disposizioni contenute al c. 568bis dell'art. 1 della L. 147/2013 prevedono che gli atti e le operazioni conseguenti allo scioglimento e liquidazione delle partecipate siano esenti da imposizioni fiscali e le imposte di registro ed ipocatastali si applichino in misura fissa. Il c. 568bis prevede altresì la possibilità alternativa, per gli enti soci, di cedere la loro quota di partecipazione con una sorta di gara a doppio oggetto: oltre alla partecipazione, all'aggiudicatario è assicurato l'affidamento del servizio per cinque anni.

Le società partecipate dal Comune di Vigevano – Impatto normativo

Rappresentazione delle società partecipate e delle quote detenute dal Comune di VIGEVANO



ASM Vigevano e Lomellina S.p.A.

Società a capitale interamente pubblico, di cui il Comune di Vigevano detiene il 99,335% delle quote.

Attività caratteristica

Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico Riferimento all'oggetto sociale:

Art. 3 OGGETTO:

La società ha per oggetto, in via prevalente e preminente, l'attività di gestione ed esecuzione di servizi pubblici locali affidati alla Società nell'interesse degli Enti Locali e delle comunità locali di riferimento che la partecipano e controllano.

La gestione potrà essere pertanto esercitata anche in forma coordinata e congiunta con altri Enti Locali, nonché in rapporto di coordinamento e delegazione in gestioni d'Ambito Unitario e/o comunque sovra-comunali compartecipate, siano esse obbligatorie secondo la legge o facoltative.

Il conseguimento dell'oggetto sociale è pertanto garantito anche a mezzo dell'amministrazione di partecipazioni e/o compartecipazioni, anche operativa, con e nell'interesse di altre Società, Consorzi, Enti che erogano servizi locali in comprensori territoriali d'ambito unitario a beneficio delle comunità locali e degli Enti giuridici che vi partecipano.

Le attività di amministrazione delle suddette partecipazioni includono l'intervento e il voto nelle riunioni degli organi deliberativi delle società, dei consorzi e degli enti partecipati, ed in particolare l'espressione delle direttive e degli indirizzi impartiti dalle comunità locali di riferimento e dagli Enti giuridici che partecipano la Società rispetto alle decisioni fondamentali delle società, dei consorzi e degli enti dalla medesima partecipati.

La Società, informandosi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, gestisce le predette attività, anche congiuntamente ai beni infrastrutturali connessi ai servizi pubblici, attraverso risorse umane e materiali proprie e/o mediante appalti e/o affidamenti e convenzioni e/o a mezzo di ogni altra modalità di rapporto coerentemente alle disposizioni di legge applicabili e comunque in conformità alla disciplina in materia di società pubbliche operanti secondo il modello in house providing per l'erogazione di servizi pubblici locali.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà coordinare le proprie iniziative con altre Aziende o Società fornitrici di servizi di pubblico interesse utilizzando ogni strumento consentito dalla normativa vigente.

La Società, in via diretta e/o in maniera compartecipata con altri Enti Locali e con i Gestori d'Ambito partecipati, può assumere gestioni inerenti:

- attività che concorrono alla gestione del servizio idrico integrato come definito dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;
- attività che concorrono alla gestione del servizio di igiene ambientale come definito dalla normativa nazionale e regionale di riferimento; servizi territoriali a rete;
- attività che concorrono alla gestione di servizi pubblici locali in genere e delle attività connesse e correlate, ivi compresa la gestione delle infrastrutture funzionali all'erogazione del servizio, conferite o realizzate dalla Società direttamente, o anche da terzi, ma comunque in funzione dell'erogazione dei predetti servizi.

I suddetti servizi ed attività formano oggetto della Società nel loro ciclo completo, dalla costruzione ai sensi di legge degli impianti alla gestione ed esercizio degli stessi.

La Società può detenere la proprietà di reti, fatto salvo quanto disposto dall'art. 113 del TUEL, impianti, dotazioni relativi ai servizi ed alle attività da essa espletati compatibilmente con la normativa vigente.

La Società potrà inoltre svolgere attività connesse e collegate all'oggetto sociale purché ciò non pregiudichi in alcun modo il regolare, efficiente ed economico svolgimento delle attività indicate in via esemplificativa al precedente comma, compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari che verranno reputate utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale e, solo per quest'ultimo fine e non di carattere straordinario, previo parere favorevole espresso dalla maggioranza qualificata dei Enti Soci.

Potrà compiere operazioni finanziarie, concedere avalli, fidejussioni e garanzie in genere a favore della società, in relazione alle obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale;

La società ha comunque la facoltà di cedere aziende o rami d'azienda, nonché di assumere in affitto aziende o rami d'azienda conformemente alla disciplina applicabile alla medesima, previo parere favorevole espresso dalla maggioranza qualificata dei Enti Soci.

Le attività indicate al precedente comma:

potranno essere intraprese unicamente previo positiva valutazione, da parte del consiglio di amministrazione, della relativa coerenza rispetto al modello in house providing

Nei settori di proprio interesse la Società può promuovere e realizzare modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi industriali nonché acquisire, cedere e sfruttare privative industriali, brevetti o invenzioni e stipulare accordi di collaborazione con università, Istituti, ed Enti di Ricerca, previo parere favorevole espresso dalla maggioranza qualificata dei Enti Soci

La Società, nella gestione dei servizi, deve tendere al miglioramento della loro qualità perseguendo il contenimento delle tariffe, l'innovazione tecnologica e l'efficienza. .

Per i servizi assegnati in gestione alla Società, la stessa assicura l'informazione agli utenti e in particolare promuove iniziative per garantire la diffusione e la valorizzazione dei servizi offerti.

La Società opera nel rispetto dei vincoli di territorialità per i servizi affidati dagli Enti Locali Soci e comunque negli Ambiti Territoriali costituiti per l'erogazione dei predetti servizi per quanto disposto dalla normativa di settore di riferimento od anche in forza di convenzioni od altre forme associative volontarie.

Rapporti di servizio con l'Ente

La società svolge per conto del Comune di Vigevano, i seguenti servizi, sulla base degli atti di seguito richiamati:

- Concessione servizio gas – Contratto di servizio del 19 Maggio 2000 rep. 7554, deliberazione di G.C. 61/2000

- Sgombero neve – deliberazione G.C. 219/2015

- Smart City – contratto di servizio rep. 81/2014 deliberazione di G.C. 134/2014

- Trasporto e onoranze funebri – deliberazione C.C 68 del 21/04/1961

Nell'ambito degli adempimenti di cui al comma 28 dell'art. 3 della L. 244/2007 (deliberazioni Consiglio Comunale n. 88 del 20/12/2010), approvata ma non inviata alla competente sezione della Corte dei Conti, è stato attestato che la partecipazione in oggetto risulta strettamente funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Situazione economico patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-	
B) Immobilizzazioni	84.043.047	83.865.884	82.869.415
C) Attivo circolante	16.663.227	17.285.977	17.817.412
D) Ratei e risconti	20.867	17.630	17.567
Totale attivo	100.727.141	101.169.491	100.704.394
Passivo			
A) Patrimonio netto	76.413.405	77.429.027	77.353.480
B) Fondi per rischi ed oneri	2.007.674	2.390.840	1.926.126
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.345.399	1.360.775	1.354.492
D) Debiti	19.623.544	18.446.592	18.467.318
E) Ratei e risconti	1.337.119	1.542.257	1.602.978
Totale passivo	100.727.141	101.169.491	100.704.394

Conto Economico			
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
A) Valore della produzione	21.913.950	23.173.564	17.891.160
B) Costi di produzione	22.171.233	23.166.162	17.690.162

Differenza	(257.283)	7.402	200.998
C) Proventi e oneri finanziari	485.152	546.555	557.521
D) Rettifiche valore attività finanziarie	(156.038)	(85.349)	-
E) Proventi ed oneri straordinari	223.524	(32.582)	(4.696)
Risultato prima della imposte	295.355	436.026	753.823
Imposte	(173.134)	(148.330)	(167.196)
Risultato d'esercizio	496.411	287.696	586.627

Numero degli amministratori: 3

Numero di direttori/dirigenti: 2

Numero di dipendenti: 94

CRITERIO	IMPATTO
Eliminazione società e partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali (lett. a - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	La società eroga servizi pubblici locali a rilevanza economica a favore della collettività amministrata dal Comune di Vigevano; in tal senso risulta strettamente funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente; la partecipata ha altresì dimostrato di riuscire a conseguire l'equilibrio economico di gestione erogando servizi in grado di rispondere efficacemente ai bisogni della collettività; in tal senso, il criterio in oggetto non risulta applicabile. La società quale Holding svolge attività strumentale per l'Ente mediante l'amministrazione di partecipazioni e/o compartecipazioni con e nell'interesse di altre società che erogano servizi locali
soppressione società con soli amministratori o con n.amministratori superiore a n.dipendenti (lett. b - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	Non ricorrono i presupposti per l'applicazione del presente criterio in quanto la società presenta un numero di dipendenti superiore agli amministratori

eliminazione partecipazioni in società con attività similari a quelle di altre partecipate o di enti pubblici strumentali (lett. c - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	Le società, per l'erogazione dei servizi affidati, si avvale anche di un insieme di società controllate o collegate, i cui rapporti sono disciplinati in base ad accordi infragruppo, presidiati dall'ente socio. L'applicazione del criterio in oggetto, anche con il coinvolgimento del vertice amministrativo e gestionale della società, deve aprire un percorso di razionalizzazione delle partecipate indirette in grado di ridurre complessivamente le partecipate, semplificare i rapporti infragruppo, razionalizzare i passaggi amministrativi ma al contempo salvaguardare le sinergie consolidate e tutelare il valore degli asset patrimoniali del gruppo.
aggregazione società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (lett. d - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	Per l'applicazione del criterio in oggetto, si rimanda a quanto evidenziato al punto precedente.
contenimento costi di funzionamento tramite razionalizzazione organi amministrativi/ di controllo (lett. e - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	In quanto società ad intera partecipazione pubblica, nel 2015 trovano applicazione le disposizioni di cui ai c. 4 e 5 dell'art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012 e s.m.i, che hanno comportato una riduzione del 20% del compenso degli amministratori rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013; sempre per le caratteristiche della società, la stessa è tenuta a verificare, nel rispetto degli indirizzi del Comune di Vigevano e degli altri enti soci, l'applicazione delle disposizioni normative in materia di contenimento delle spese di personale e di razionalizzazione dei costi di funzionamento.

Azienda Speciale Multiservizi.

Azienda speciale.

Attività caratteristica

L'Azienda ha per oggetto le seguenti attività:

- a) l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie, anche in regime di residenzialità, da attuarsi mediante la gestione di strutture, organizzazioni ed attività specificamente destinate alla realizzazione, in proprio ovvero per il tramite di terzi, di servizi alla persona atti a promuovere e sostenere l'autonomia, la riabilitazione, la formazione e la scolarizzazione dei destinatari dei servizi;
- b) l'organizzazione di attività di formazione professionale e scolastica (sanitaria e parasanitaria) e delle attività ad esse connesse e/o funzionalmente collegate;
- c) la gestione delle farmacie comunali, comprendente la vendita di specialità

medicinali, prodotti farmaceutici, prodotti omeopatici, prodotti affini ai farmaceutici, presidi medico - chirurgici, articoli sanitari (strumenti ed ausili sanitari) ed ausili per disabili, alimenti per la prima infanzia, dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, prodotti di erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici ed altri normalmente in vendita nelle farmacie, prestazione di servizi utili al pubblico comprendenti, tra l'altro, la misurazione pressione, il noleggio di apparecchi medicali e l'effettuazione di test diagnostici; la produzione di preparati galenici, di prodotti officinali, omeopatici, di altre specialità medicinali, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini e analoghi;

d) l'erogazione e la gestione di servizi di istruzione e formazione professionale. Tale scopo sarà realizzato attraverso l'individuazione, la promozione e l'erogazione di servizi orientativi e formativi in linea con le istanze provenienti dal mondo del lavoro, sia nell'ambito privato che pubblico, dall'utenza del territorio e dal mondo scolastico. La progettazione e conduzione di attività di formazione, orientamento, inserimento e accompagnamento al lavoro saranno effettuate in modo da assicurare un'offerta formativa coerente con le esigenze del territorio e dei potenziali destinatari.

e) altri servizi, diretti ed indiretti, di carattere sociale, assistenziale ed educativo che il Comune intendesse affidare;

f) la gestione di servizi aventi per oggetto attività veterinarie e/o finalizzati alla salvaguardia e alla tutela di animali domestici e/o da compagnia di cui è possibile avvalersi per la realizzazione di interventi di "pet-terapy" in favore di anziani o persone per le quali può rivelarsi utile il ricorso a tale forma di sostegno psicologico;

g) servizio di illuminazione elettrico votiva;

h) costruzione e gestione di un inceneritore di materiale di origine biologica

i) ogni altra attività collaterale, connessa e/o funzionale ai servizi sopra elencati.

l) Collaborazione ed attività di ricerca con università, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, associazioni ed altre istituzioni nazionali ed estere, anche mediante partecipazione a studi internazionali, reti territoriali e/o scientifiche, nell'ambito delle malattie neurovegetative dell'anziano e della psicologia dell'anziano, al fine di rispondere, anche con la sperimentazione di nuove metodiche, a tutte le fasi della presa in carico dell'anziano stesso nelle strutture residenziali, semiresidenziali e domiciliari.

Rapporti di servizio con l'Ente

Il 24.6.2002 con Deliberazione di C.C. n. 44 è costituita un'azienda speciale per la gestione delle farmacie comunali ai sensi dell'art. 114 comma 2 e per gli effetti dell'art. 113 bis del D.lgs 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

Nel 2009 con Deliberazione di C.C. n. 5 del 16 febbraio l'Azienda Speciale Farmacie è stata trasformata in Azienda Speciale Multiservizi Vigevano.

Con Deliberazione C.C. n. 45 del 27.6.2011 sono stati trasferiti all'ASMV i servizi e le attività socio-assistenziali, socio sanitarie (gestione Istituto De Rodolfi – Centro Diurno – Trasporto agevolato – Assistenza domiciliare anziani e trasporto scolastico).

Con Deliberazione di C.C. n. 87 del 22.11.2011 è stata affidata ad ASMV anche la gestione del canile municipale "Mariuccia Bono".

Con Deliberazione di C.C. n. 52 del 17.7.2012 è stata affidata la gestione del Centro Sociale anziani di Via Sacchetti e trasporto agevolato per disabili.

Con Deliberazione di C.C. n. 17 del 19.4.2012 è stata decisa la vendita in blocco delle Farmacie Comunalì

L'operazione, attualmente ha portato alla vendita delle Farmacie n. 1 e n. 2 (Determina Dirigenziale n. 1450 del 12.11.2013 e n. 1530 del 27.11.2013)

Situazione economico patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-	-
B) Immobilizzazioni	876.558	817.359	880.150
C) Attivo circolante	2.972.383	4.574.259	2.667.322
D) Ratei e risconti	23.703	26.617	31.420
Totale attivo	3.872.644	5.418.235	3.578.892
Passivo			
A) Patrimonio netto	151.681	158.337	165.362
B) Fondi per rischi ed oneri	-	368.000	292.504
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	386.824	287.742	332.830

D) Debiti	3.321.024	4.589.755	2.786.320
E) Ratei e risconti	13.115	14.401	1.876
Totale passivo	3.872.644	5.418.235	3.578.892

Conto Economico			
	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
A) Valore della produzione	9.781.156	7.930.571	7.707.819
B) Costi di produzione	9.733.569	8.148.841	7.711.174
Differenza	47.587	(218.170)	(3.355)
C) Proventi e oneri finanziari	(3.056)	14.344	21.200
D) Rettifiche valore attività finanziarie	-	-	-
E) Proventi ed oneri straordinari	-	262.963	-
Risultato prima della imposte	44.531	59.137	17.845
Imposte	42.850	51.976	8.672
Risultato d'esercizio	1.681	7.161	9.173

Numero degli amministratori: 3 (Presidente + 2 consiglieri)

Numero di direttori/dirigenti: 1 direttore generale

Numero di dipendenti: 35

Impatto criteri di razionalizzazione

CRITERIO	IMPATTO
Eliminazione società e partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali (lett. a - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	La norma non afferisce all'azienda speciale di cui all'art. 114 del TUEL. L'azienda in ogni caso eroga servizi pubblici locali sia a rilevanza economica che privi di rilevanza economica a favore della collettività amministrata dal Comune di Vigevano. In tal senso risulta strettamente funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente; l'azienda ha altresì dimostrato di riuscire a conseguire l'equilibrio economico di gestione erogando servizi in grado di rispondere efficacemente ai bisogni della collettività; in tal senso, il criterio in oggetto non risulta applicabile.
soppressione società con soli amministratori o con n.amministratori superiore a n.dipendenti (lett. b - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	Non ricorrono i presupposti per l'applicazione del presente criterio in quanto azienda speciale art. 114 TUEL . In ogni caso l'azienda presenta un numero di dipendenti superiore agli amministratori
eliminazione partecipazioni in società con attività simili a quelle di altre partecipate o di enti pubblici strumentali (lett. c - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	Nell'ambito del sistema di partecipazioni del Comune di Vigevano non si rilevano altre Aziende o società che svolgono attività simili a quelle svolte dall'Azienda in oggetto. Il criterio di razionalizzazione non risulta applicabile
aggregazione società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (lett. d - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	Per l'applicazione del criterio in oggetto, si rimanda a quanto evidenziato al punto precedente.
contenimento costi di funzionamento tramite razionalizzazione organi amministrativi/ di controllo (lett. e - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	In quanto azienda speciale il compenso degli amministratori è pari a zero euro

Vigevano Futura S.r.l.

Società diretta, a partecipazione interamente pubblica.

Attività caratteristica

La società ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare del Comune di Vigevano, mediante l'assunzione di finanziamenti, ai sensi dell'art. 84 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e delle disposizioni ivi richiamate ed in particolare del Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410, il comma 275 dell'articolo unico della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266.

In conformità alle norme sopracitate, i beni immobili destinati al soddisfacimento dei diritti dei concedenti i finanziamenti di ciascuna operazione di cartolarizzazione, nonché di ogni altro diritto acquisito nell'ambito della medesima operazione di cartolarizzazione, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società.

Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai concedenti i finanziamenti da essi reperiti.

Nei limiti consentiti dalle disposizioni di cui all'art. 84 legge 289/2002, nonché dalle disposizioni ivi richiamate, la società può compiere operazioni accessorie da stipularsi per il buon fine delle operazioni di cartolarizzazione da essa realizzate o comunque strumentali, connesse e necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale.

La società può incaricare soggetti terzi per le prestazioni di servizi di cassa e di pagamento, può compiere ogni operazione di cessione, vendita o trasferimento, anche a titolo fiduciario, relativamente ai beni oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione.

La società può, inoltre, eseguire direttamente e/o indirettamente, ogni altra operazione attinente o connessa all'oggetto sociale, ivi compreso lo studio, la progettazione, l'esecuzione e la realizzazione di iniziative specifiche volte alla valorizzazione degli immobili oggetto della cartolarizzazione.

Rapporti di servizio con l'Ente

Nell'anno 2010, il Comune di Vigevano ha deciso di avviare una procedura di cartolarizzazione ai sensi del D.L. 25/9/2001, n. 351 convertito nella L. 23/11/2001, n. 410, relativamente ad alcuni immobili di sua proprietà con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 27/09/2010 per la costituzione di una società a responsabilità limitata con unico socio con relativa approvazione dello statuto e della convenzione di gestione;

Con atto notarile, Rep. n. 27518/7275 in data 21 ottobre 2010, registrato a Vigevano il 9 Novembre 2010 al n. 4259 serie 1T, è stata ufficialmente costituita la Società in oggetto.

La durata della Società, il cui oggetto sociale esclusivo è la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare del Comune di Vigevano, è stata fissata al 31/12/2020 come stabilito dallo Statuto, con la partecipazione del 100% da parte del Comune di Vigevano e con un capitale sociale iniziale pari a euro 10.000.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 25/03/2014 è stato approvato lo scioglimento anticipato della Società Vigevano Futura Srl causa il non raggiungimento dell'oggetto sociale dovuto alle circostanze della congiuntura economica negativa che ha di fatto paralizzato il mercato immobiliare.

Dal 30/04/2014, per volontà di tutti i soci, la Società è stata sciolta e posta in liquidazione con atto di Rep. 30128/8454.

Impatto criteri di razionalizzazione

La società è in liquidazione

Consorzio AST- Agenzia per lo sviluppo territoriale

Consorzio civilistico ex art. 2602 c.c, svolge attività amministrativa e strumentale per l'Ente

Attività caratteristica

L'Agenzia per lo Sviluppo Territoriale (A.S.T.) opera quale strumento di attuazione della programmazione regionale, nazionale e comunitaria per la realizzazione tecnica e finanziari di investimenti pubblici e privati, orientati a rafforzare le infrastrutture territoriali, le attività produttive, l'occupazione.

L'Agenzia per lo Sviluppo Territoriale, che non ha fini di lucro, si propone di promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale della Lomellina agendo in sinergia con istituzioni pubbliche, imprese private, università ed enti di ricerca.

Per il raggiungimento delle suddette finalità istituzionali, l'Agenzia per lo Sviluppo Territoriale opererà nei seguenti ambiti di intervento:

- opera per la promozione e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale e produttivo della Lomellina incentivando i processi di ricerca, l'innovazione, la qualità, la diffusione della cultura d'impresa ed il sostegno alle imprese per l'accesso al credito e ad altre forme di finanziamento;
- promuove e partecipa, in concorso con altri soggetti pubblici e privati e nell'ambito dei programmi di sviluppo e di procedure di programmazione negoziata, a progetti di investimento nelle infrastrutture, iniziative a sostegno dell'occupazione, programmi di sviluppo di aree territoriali e di settori economici dell'area Lomellina;
- promuove e gestisce i servizi di orientamento, formazione e riqualificazione professionale ai vari livelli in collaborazione con gli organismi competenti per la materia;
- promuove e gestisce servizi educativi destinati all'educazione e alla formazione dei giovani fino a 18 anni, per l'assolvimento del diritto-dovere e dell'obbligo di istruzione; di formazione professionale e avviamento al lavoro e di attività ad esso connesse

complementari. Il Consorzio in particolare promuove e gestisce servizi di formazione ed orientamento professionale e del lavoro attraverso l'individuazione, la promozione e l'erogazione di servizi formativi e di orientamento, di sostegno all'inserimento lavorativo, di supporto all'accompagnamento al lavoro ed alla ricollocazione professionale. In particolare il consorzio può progettare, organizzare e gestire:

- a) corsi di formazione nei diversi settori professionali e per le diverse tipologie di utenti;
 - b) corsi base di qualificazione e riqualificazione;
 - c) corsi post-diploma e/o corsi post-laurea;
 - d) seminari, giornate di aggiornamento e convegni;
 - e) percorsi individuali e/o collettivi di accompagnamento al lavoro;
 - f) percorsi specifici rivolti ai disabili con la finalità di agevolare l'inserimento lavorativo;
 - g) momenti di collaborazione e di promozione delle attività svolte in modo integrato con altri soggetti operanti nel medesimo contesto territoriale;
 - h) programmi di ricerca e di studio, per conto proprio e/o di terzi, aventi per obiettivo la formazione e la crescita professionale;
 - i) iniziative di aggiornamento tecnico e scientifico e di formazione professionale e di formazione dei formatori;
 - j) servizi di documentazione, informazione e diffusione a favore di utenti
- promuove e gestisce attività di formazione professionale nell'ambito FSE, di formazione per la Pubblica Amministrazione Locale e per il personale delle imprese del territorio;
 - opera per l'acquisizione, l'utilizzo e l'ottimizzazione di provvidenze e risorse finanziarie comunitarie e nazionali per il sostegno del sistema locale ed il rafforzamento delle imprese, assumendo ove necessario, direttamente o per il tramite di società specializzate, la funzione di organismo intermediario, di beneficiario o di attuatore;
 - opera per lo sviluppo ed il miglioramento dell'attività localizzativa del territorio lomellino e per l'internazionalizzazione del sistema economico produttivo dell'area, attuando progetti di marketing territoriale, avviando o partecipando a programmi ed iniziative tese a facilitare gli interscambi commerciali, tecnologici e produttivi con l'estero e a favorire la localizzazione di investitori esteri sul territorio regionale, migliorando la cooperazione internazionale con imprese e organismi stranieri;
 - gestisce iniziative, fondi per lo sviluppo e il sostegno alle imprese, derivanti da disposizioni normative nazionali e regionali, programmi comunitari anche in cooperazione con il sistema creditizio e finanziario;
 - opera, d'intesa con altri investitori istituzionali e con i principali soggetti finanziari e creditizi, per favorire la nascita ed il consolidamento di strumenti finanziari innovativi idonei a sostenere la crescita delle imprese locali;
 - realizza e promuove studi, ricerche, analisi sul territorio ed il tessuto produttivo locale;
 - svolge un ruolo di riferimento per l'attuazione delle attività relative ai distretti industriali ed ai metadistretti.

Il Consorzio per realizzare le proprie attività può accedere a finanziamenti e contributi pubblici e/o privati.

Per il raggiungimento dello scopo sociale il Consorzio potrà, previa delibera dell'Assemblea dei consorziati, presa con le maggioranze di presenze e di voti previste dal successivo articolo 15, partecipare ad Associazioni. Consorzi od altri soggetti giuridici anche di natura societaria.

Il Consorzio agirà sempre in nome proprio svolgendo tutti gli atti e adempimenti tecnico amministrativi consentiti dalla legge e opportuni al fine del conseguimento degli scopi consortili, esclusa in ogni caso l'assunzione di qualunque impegno e/o responsabilità che possa costituire titolo, causa o motivo di domande e/o richieste, anche risarcitorie, da parte di terzi che possano ricadere e/o coinvolgere i singoli partecipanti al Consorzio e la rispettiva responsabilità patrimoniale.

E' fatta salva l'eventualità di diverse e specifiche pattuizioni nelle materie e/o oggetti di cui sopra, da stipularsi tra il Consorzio ed uno o più soggetti consorziati.

Rapporti di servizio con l'Ente

Con Deliberazione di C.C. n. 68 del 26/06/1992 viene costituito il Centro Servizi alle Imprese s.r.l. i cui soci fondatori sono : l'Amministrazione Provinciale di Pavia, il Comune di Vigevano, alcuni soggetti privati (organizzazioni di categoria) e organizzazioni sindacali. Lo scopo del Centro è principalmente quello di intervenire a sostegno delle attività economiche sul territorio.

Con la Deliberazione di C.C. n. 26 del 05/04/2004, il Centro Servizi alle Imprese viene trasformato in Consorzio con la denominazione di Agenzia per lo Sviluppo Territoriale, allo scopo di operare in sinergia con l'Amministrazione comunale a sostegno e a servizio dell'occupazione, delle aziende e del tessuto produttivo in genere del territorio.

La Deliberazione di C.C. n. 44 del 29/07/2010 ha affidato al Consorzio AST la gestione del Centro di Formazione Professionale per la durata sperimentale di un anno scolastico.

Successivamente, con Deliberazione di G.C. n. 29 del 10/02/2011 è stato definito il periodo contrattuale di gestione per il periodo 2011/2015

Situazione economico patrimoniale

Di seguito si rappresenta l'evoluzione delle principali grandezze economiche e patrimoniali nell'ultimo triennio:

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-	-
B) Immobilizzazioni	119.566	98.262	70.338
C) Attivo circolante	1.052.091	1.353.699	1.692.214
D) Ratei e risconti	31.774	31.845	17.594
Totale attivo	1.203.431	1.483.806	1.780.146

Passivo			
A) Patrimonio netto	36.157	41.203	44.286
B) Fondi per rischi ed oneri		380	1.395
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	77.919	89.970	97.137
D) Debiti	973.201	1.228.042	1.481.711
E) Ratei e risconti	116.154	124.211	155.617
Totale passivo	1.203.431	1.483.806	1.780.146

Conto Economico			
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
A) Valore della produzione	1.211.831	1.519.571	1.641.282
B) Costi di produzione	1.168.578	1.476.990	1.566.886
Differenza	43.253	42.581	74.396
C) Proventi e oneri finanziari	(17.819)	(22.177)	(30.390)
D) Rettifiche valore attività finanziarie	-	-	-
E) Proventi ed oneri straordinari	-	10.654	-
Risultato prima della imposte	25.434	31.058	44.006
Imposte	24.104	26.523	40.922
Risultato d'esercizio	1.330	4.535	3.084

Numero degli amministratori: 3

Numero di direttori/dirigenti: 1

Numero di dipendenti: 5

Impatto criteri di razionalizzazione

Il Consorzio non rientrerebbe nel Piano di Razionalizzazione come disciplinato dalle norme della legge 190/2014, tuttavia essendo un consorzio che svolge funzioni strumentali ai sensi della Legge Bersani 40/2007 deve essere messo in liquidazione.

ASM ISA s.p.a

Società indiretta, a partecipazione interamente pubblica

Attività caratteristica

La società ha per oggetto l'attività di gestione ed esecuzione di servizi pubblici locali in materia ambientale e igiene urbana affidati alla Società nell'interesse degli Enti Locali e delle comunità locali di riferimento che la partecipano e controllano.

I servizi ed attività formano oggetto della Società nel loro ciclo completo, dalla costruzione ai sensi di legge degli impianti alla gestione ed esercizio degli stessi.

La gestione potrà essere pertanto esercitata in rapporto di coordinamento e delegazione in gestioni d'Ambito Unitario e/o comunque sovra-comunali compartecipate, siano esse obbligatorie secondo la legge o facoltative.

La Società, informandosi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, gestisce le predette attività, anche congiuntamente ai beni infrastrutturali connessi ai servizi pubblici, attraverso risorse umane e materiali proprie e/o mediante appalti e/o affidamenti e convenzioni e/o a mezzo di ogni altra modalità di rapporto coerentemente alle disposizioni di legge applicabili e comunque in conformità alla disciplina in materia di società pubbliche operanti secondo il modello in house providing per l'erogazione di servizi pubblici locali.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà coordinare le proprie iniziative con altre Aziende o Società fornitrici di servizi di pubblico interesse utilizzando ogni strumento consentito dalla normativa vigente.

La Società può detenere la proprietà di reti, impianti, dotazioni relativi ai servizi ed alle attività da essa espletati compatibilmente con la normativa vigente.

La Società potrà inoltre svolgere attività connesse e collegate all'oggetto sociale purché ciò non pregiudichi in alcun modo il regolare, efficiente ed economico svolgimento delle attività, compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari che verranno reputate utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale e, solo per quest'ultimo fine e non di carattere straordinario, previo parere favorevole espresso dalla maggioranza qualificata dei Enti Soci:

- potrà compiere operazioni finanziarie, concedere avalli, fidejussioni e garanzie in genere a favore della società anche nell'interesse e per obbligazioni di enti o società controllate e/o collegate, in relazione alle obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale, previo parere favorevole espresso dalla maggioranza qualificata dei soci;
- ha la facoltà di cedere aziende o rami d'azienda, nonché di assumere in affitto di aziende o rami d'azienda conformemente alla disciplina applicabile alla medesima, previo parere favorevole espresso dalla maggioranza qualificata dei soci;

Nei settori di proprio interesse la Società può promuovere e realizzare modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi industriali nonché acquisire, cedere e sfruttare privative industriali, brevetti o invenzioni e stipulare accordi di collaborazione con università, Istituti, ed Enti di Ricerca, previo parere favorevole espresso dalla maggioranza qualificata dei soci.

La Società, nella gestione dei servizi, deve tendere al miglioramento della loro qualità perseguendo il contenimento delle tariffe, l'innovazione tecnologica e l'efficienza. .

Per i servizi assegnati in gestione alla Società, la stessa assicura l'informazione agli utenti e in particolare promuove iniziative per garantire la diffusione e la valorizzazione dei servizi offerti.

La Società opera nel rispetto dei vincoli di territorialità per i servizi affidati dagli Enti Locali Soci e comunque negli Ambiti Territoriali costituiti per l'erogazione dei predetti servizi per quanto disposto dalla normativa di settore di riferimento od anche in forza di convenzioni od altre forme associative volontarie

Rapporti di servizio con l'Ente

Con Deliberazione di C.C. n. 55 del 20.9.2004 sono state approvate linee di indirizzo in ordine alla titolarità, ai rapporti, alle partecipazioni e riassetto societari relativamente ai servizi di igiene ambientale.

Con atto notarile in data 6.10.2004 è stata costituita la società denominata ASM Isa SpA, partecipata interamente da ASM Vigevano e Lomellina Spa, per la gestione dei servizi di igiene ambientale.

Con deliberazione n. 14 del 7.2.2014 è stato affidato il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti con contratto rep. 8718 del 05.03.2014 alla società Asm Isa s.p.a. per la durata di 20 anni.

Situazione economico patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-	-
B) Immobilizzazioni	12.394.536	12.148.190	12.188.893
C) Attivo circolante	6.633.008	7.237.167	5.946.177
D) Ratei e risconti	50.201	12.243	13.494
Totale attivo	19.077.745	19.397.600	18.148.564
Passivo			
A) Patrimonio netto	3.248.680	3.443.902	3.960.276
B) Fondi per rischi ed oneri	32.000	95.000	195.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro	1.014.583	1.031.918	934.092

rapporto di lavoro subordinato			
D) Debiti	14.513.995	14.511.467	12.828.467
E) Ratei e risconti	268.487	315.313	230.729
Totale passivo	19.077.745	19.397.600	18.148.564

Conto Economico			
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
A) Valore della produzione	11.245.303	12.133.040	12.077.240
B) Costi di produzione	11.281.634	11.227.141	10.950.527
Differenza	(36.331)	905.899	1.126.713
C) Proventi e oneri finanziari	(213.446)	(345.352)	(309.273)
D) Rettifiche valore attività finanziarie	(30.000)	(6.492)	-
E) Proventi ed oneri straordinari	8.376	(148.024)	-
Risultato prima della imposte	(271.401)	406.031	817.440
Imposte	100.491	(210.813)	(301.065)
Risultato d'esercizio	(170.910)	195.218	516.375

Numero degli amministratori: 3

Numero di direttori/dirigenti: 1

Numero dipendenti: 76

Impatto criteri di razionalizzazione

CRITERIO	IMPATTO
Eliminazione società e partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali (lett. a - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	La società eroga servizi pubblici locali a rilevanza economica a favore della collettività amministrata dal Comune di Vigevano; in tal senso risulta strettamente funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente; la partecipata ha altresì dimostrato di riuscire a conseguire l'equilibrio economico di gestione erogando servizi in grado di rispondere efficacemente ai bisogni della collettività; in tal senso, il criterio in oggetto non risulta applicabile.
soppressione società con soli amministratori o con n.amministratori superiore a n.dipendenti (lett. b - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	Non ricorrono i presupposti per l'applicazione del presente criterio in quanto la società presenta un numero di dipendenti superiore agli amministratori
eliminazione partecipazioni in società con attività simili a quelle di altre partecipate o di enti pubblici strumentali (lett. c - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	L'applicazione del criterio in oggetto, anche con il coinvolgimento del vertice amministrativo e gestionale della società, deve aprire un percorso di razionalizzazione delle partecipate indirette in grado di ridurre complessivamente le partecipate, semplificare i rapporti infragruppo, razionalizzare i passaggi amministrativi ma al contempo salvaguardare le sinergie consolidate e tutelare il valore degli asset patrimoniali del gruppo.
aggregazione società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (lett. d - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	Per l'applicazione del criterio in oggetto, si rimanda a quanto evidenziato al punto precedente.
contenimento costi di funzionamento tramite razionalizzazione organi amministrativi/ di controllo (lett. e - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	In quanto società ad intera partecipazione pubblica, nel 2015 trovano applicazione le disposizioni di cui ai c. 4 e 5 dell'art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012 e s.m.i, che hanno comportato una riduzione del 20% del compenso degli amministratori rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013; sempre per le caratteristiche della società, la stessa è tenuta a verificare, nel rispetto degli indirizzi del Comune di Vigevano e degli altri enti soci, l'applicazione delle disposizioni normative in materia di contenimento delle spese di personale e di razionalizzazione dei costi di funzionamento.

Azienda Servizi Gestioni Ambientali s.p.a – ASGA

Società indiretta, a partecipazione mista pubblico privata.

Attività caratteristica

La società ha per oggetto sociale l'attività di progettazione per conto proprio, la costruzione, l'installazione, l'esercizio e la gestione di sistemi e impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili – biomasse – nonché apparati energetici anche di cogenerazione, sempre alimentati da fonte rinnovabile, per l'approvvigionamento, la produzione, la trasformazione, la cessione e la vendita di energia elettrica da collocarsi sul mercato elettrico secondo la relativa disciplina e nel rispetto delle regole di dispacciamento definite dal Gestore, la cessione e la vendita dei vettori termici e frigoriferi a rete.

La società, inoltre, in via non prevalente ed al solo fine del raggiungimento dell'oggetto sociale, può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie necessarie ed opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa la cessione a terzi di energia elettrica nel rispetto delle disposizioni legislative comunque applicabili, nonché dei vettori termici eccedenti la destinazione primaria di cui sopra.

La società può assumere partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo, simile o strumentale o connesso al proprio e può prestare garanzie a favore di terzi.

Rapporti di servizio con l'Ente

Con atto notarile n. rep. 34976 del 21.02.2007 è stata costituita la società denominata "ASM VIGEVANO & MIRO RADICI ENERGIA SPA" in acronimo "VIGEVANO ENERGIA SPA" nata dall'accordo fra la Società ASM VIGEVANO e LOMELLINA SPA e la Società MIRO RADICI ENERGIA SRL, di cui ASM era il socio di maggioranza.

La suddetta società aveva come oggetto sociale la costruzione, installazione e gestione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

In data 26/07/2012 la società ASM VIGEVANO & MIRO RADICI ENERGIA Spa ha variato la propria denominazione in "Azienda Servizi Gestioni Ambientali Spa", con acronimo ASGA

La società non svolge per conto del Comune di Vigevano nessun servizio

Situazione economico patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-	-

B) Immobilizzazioni	971.672	985.704	1.002.399
C) Attivo circolante	157.144	145.932	150.512
D) Ratei e risconti	-	-	-
Totale attivo	1.128.816	1.131.636	1.152.911
Passivo			
A) Patrimonio netto	120.000	81.414	86.011
B) Fondi per rischi ed oneri	-	-	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	-	-	-
D) Debiti	1.007.606	1.048.822	1.055.388
E) Ratei e risconti	1.210	1.400	11.512
Totale passivo	1.128.816	1.131.636	1.152.911

Conto Economico			
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
A) Valore della produzione	65.294	9.547	24.160
B) Costi di produzione	55.635	38.607	38.761
Differenza	9.659	(29.060)	(14.601)
C) Proventi e oneri finanziari	(44.029)	(9.525)	(24.104)
D) Rettifiche valore attività finanziarie	-	-	-
E) Proventi ed oneri straordinari	(133.749)	-	4.716
Risultato prima della imposte	(168.119)	(38.585)	(33.989)

imposte			
Imposte	-	-	-
Risultato d'esercizio	(168.119)	(38.585)	(33.989)

Numero degli amministratori: (1 presidente + 2 consiglieri)

Numero dipendenti: 0

Impatto criteri di razionalizzazione

CRITERIO	IMPATTO
Eliminazione società e partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali (lett. a - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	La società, pur operando in un settore strategico per lo sviluppo economico e sociale del territorio, non eroga servizi nei confronti della collettività amministrata
soppressione società con soli amministratori o con n.amministratori superiore a n.dipendenti (lett. b - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	Il criterio risulta applicabile in quanto la società non ha dipendenti.
eliminazione partecipazioni in società con attività simili a quelle di altre partecipate o di enti pubblici strumentali (lett. c - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	L'applicazione del criterio in oggetto, anche con il coinvolgimento del vertice amministrativo e gestionale della società, deve aprire un percorso di razionalizzazione delle partecipate indirette in grado di ridurre complessivamente le partecipate, semplificare i rapporti infragruppo, razionalizzare i passaggi amministrativi ma al contempo salvaguardare le sinergie consolidate e tutelare il valore degli asset patrimoniali del gruppo
aggregazione società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (lett. d - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	Per l'applicazione del criterio in oggetto, si rimanda a quanto evidenziato al punto precedente.

contenimento costi di funzionamento tramite razionalizzazione organi amministrativi/ di controllo (lett. e - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	In quanto società a capitale misto, ASGA S.p.A. non è soggetta all'applicazione diretta delle disposizioni relative alla razionalizzazione degli organi amministrativi; in qualità di ente socio di riferimento, il Comune valuterà insieme alla capogruppo ASM Vigevano S.p.A., l'opportunità e la sostenibilità di promuovere interventi di razionalizzazione dei costi
--	---

ASM Energia S.p.A.

Società indiretta, a partecipazione mista pubblico privata.

Attività caratteristica

La società ha per oggetto, previo ottenimento delle autorizzazioni di legge:

- vendita di gas naturale in conformità alla disciplina di cui al D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 164 e sue successive modificazioni;
- gestione amministrativa delle utenze, la fatturazione, la riscossione ed altre attività di sportello;
- informazione sull'utilizzo corretto degli impianti civili, sulla loro manutenzione periodica nonché in materia di risparmio energetico;
- progettazione e gestione dei servizi post-contatore quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il servizio di assistenza tecnica e di manutenzione degli apparecchi e degli impianti domestici, servizi assicurativi;
- progettazione, realizzazione sfruttamento e sviluppo, anche per terzi, di sistemi informatici per la gestione dei clienti;
- consulenza tecnico-commerciale per la ricerca di approvvigionamento e per la vendita di gas naturale, l'energia termica ed elettrica;
- gestione di contratti di acquisto e vendita di energia termica ed elettrica, nelle forme consentite dalla legge, gestione delle utenze e sviluppo servizi integrati;
- l'importazione, l'esportazione, la coltivazione e l'attività di cliente grossista;
- ogni altra attività connessa e complementare a quelle sopraindicate e che comunque si riveli nel settore compatibile con la vendita di gas naturale, esclusa in ogni caso l'attività di distribuzione e dispacciamento.

La Società potrà inoltre, ai soli fini del conseguimento del sovraindicato oggetto sociale, in via non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico:

- concedere finanziamenti, prestare e concedere avalli, fidejussioni e garanzie anche reali sia per conto di terzi, a terzi ed anche a favore di Istituti Bancari e Finanziari;

- contrarre mutui in genere garantiti anche da ipoteche; compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari connesse all'oggetto sociale;
- assumere partecipazioni ed interessenze in altre Società od imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo ed affine e che, comunque, siano ritenute utili o necessarie allo svolgimento dello scopo e programma sociale dell'organo amministrativo o dall'Assemblea dei soci nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2361 C.C. e al solo scopo di stabile investimento e non di collocamento.

Rapporti di servizio con l'Ente

La società non svolge per conto del Comune di Vigevano nessun servizio.

Situazione economico patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-	-
B) Immobilizzazioni	31.760	25.625	20.290
C) Attivo circolante	25.639.341	23.806.264	17.733.355
D) Ratei e risconti	5.496	5.364	4.966
Totale attivo	25.676.597	23.837.253	17.758.611
Passivo			
A) Patrimonio netto	6.196.973	7.468.961	7.602.377
B) Fondi per rischi ed oneri	-	-	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	175.067	192.704	209.321
D) Debiti	19.269.114	16.138.545	9.910.762
E) Ratei e risconti	35.443	37.043	36.151
Totale passivo	25.676.597	23.837.253	17.758.611

Conto Economico			
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
A) Valore della produzione	46.686.740	46.119.377	35.329.891
B) Costi di produzione	43.050.051	42.309.058	32.980.460
Differenza	3.636.689	3.810.319	2.349.431
C) Proventi e oneri finanziari	1.266	105.948	73.869
D) Rettifiche valore attività finanziarie	-	-	-
E) Proventi ed oneri straordinari	13.890	-	(388.703)
Risultato prima della imposte	3.651.845	3.916.267	2.034.597
Imposte	(1.566.920)	(1.639.935)	(896.828)
Risultato d'esercizio	2.084.925	2.276.332	1.137.769

Numero degli amministratori: 5 di cui 3 (parte pubblica n. 1 presidente e n.2 consiglieri) e 2 (parte privata di cui n. 1 amministratore delegato e n. 1 consigliere)

Numero di dipendenti 7

CRITERIO	IMPATTO
E eliminazione società e partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali (lett. a - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	La società, pur operando in un settore strategico per lo sviluppo economico e sociale del territorio, non eroga servizi nei confronti della collettività amministrata; l'eventuale applicazione del criterio in oggetto dovrà tuttavia coinvolgere i vertici amministrativi e gestionali della società al fine di approfondire le ricadute operative, economiche e patrimoniali di ogni eventuale intervento di razionalizzazione.

soppressione società con soli amministratori o con n.amministratori superiore a n.dipendenti (lett. b - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	Non ricorrono i presupposti per l'applicazione del presente criterio in quanto la società presenta un numero di dipendenti superiore agli amministratori
eliminazione partecipazioni in società con attività similari a quelle di altre partecipate o di enti pubblici strumentali (lett. c - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	L'applicazione del criterio in oggetto, anche con il coinvolgimento del vertice amministrativo e gestionale della società, deve aprire un percorso di razionalizzazione delle partecipate indirette in grado di ridurre complessivamente le partecipate, semplificare i rapporti infragruppo, razionalizzare i passaggi amministrativi ma al contempo salvaguardare le sinergie consolidate e tutelare il valore degli asset patrimoniali del gruppo
aggregazione società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (lett. d - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	Per l'applicazione del criterio in oggetto, si rimanda a quanto evidenziato al punto precedente.
contenimento costi di funzionamento tramite razionalizzazione organi amministrativi/ di controllo (lett. e - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	In quanto società a capitale misto, asm Energia S.p.A. non è soggetta all'applicazione diretta delle disposizioni relative alla razionalizzazione degli organi amministrativi; in qualità di ente socio di riferimento, il Comune valuterà insieme alla capogruppo ASM Vigevano S.p.A., l'opportunità e la sostenibilità di promuovere interventi di razionalizzazione dei costi

Pavia Acque S.c.ar.l.

Società indiretta, a partecipazione mista pubblico privata.

Attività caratteristica

La Società ha per esclusivo oggetto, nell'interesse delle comunità locali di riferimento e degli Enti Giuridici che la partecipano, la gestione coordinate ed unitaria in house providing del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia, coerentemente ed in ottemperanza a quanto prescritto dal D.Lgs 152/2006 e ss.mm., dalla Legge Regionale Lombardia n. 26/2003 e ss.mm., dal Piano d'Ambito, dagli atti di affidamento e da ogni altra norma dell'ordinamento vigente.

Al fine di realizzare la gestione coordinata ed unitaria del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia, la società – anche nel periodo temporale anteriore alla emanazione degli atti di affidamento – eserciterà, ai sensi dell'art. 2602 Codice Civile come richiamato dall'art. 2615 ter Codice Civile, le seguenti attività: la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinate all'erogazione del Servizio Idrico Integrato; la pianificazione operativa degli impianti; la progettazione e realizzazione di nuove reti ed impianti; la loro ristrutturazione e manutenzione straordinaria; le attività di natura tecnica, di supporto e di formazione.

Per il perseguimento del proprio oggetto sociale e per la gestione sociale, la Società opera a mezzo della propria struttura ed organizzazione, nonché della struttura, dei servizi e know-how resi o posti a disposizione dai soci di cui alla lettera B, comma primo, del successivo art. 14, sotto il coordinamento della Società e secondo i contenuti e le modalità prestazionali disciplinati in appositi atti di regolamentazione.

La Società è in ogni caso vincolata a realizzare, direttamente e a mezzo dei propri soci, la propria attività esclusivamente per conto e a favore di questi ultimi degli Enti giuridici e delle comunità locali che i medesimi rappresentano.

La Società, purchè in coerenza con la disciplina dell'in house providing e comunque senza pregiudizio dell'affidamento e mantenimento della gestione del Servizio Idrico Integrato d'Ambito, potrà svolgere attività collegate all'oggetto sociale, potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie – ivi compresa la facoltà di contrarre mutui anche ipotecari, assumere finanziamenti, rilasciare fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia a terzi, assumere partecipazioni in altre società, imprese o entità associative in genere, aventi attività affini, connesse o complementari alle proprie – ritenute necessarie ed utili per il perseguimento dell'oggetto sociale e che non sia impedita dalle leggi vigenti.

Le attività indicate al precedente comma potranno essere intraprese unicamente previa positiva valutazione, da parte dell'Assemblea della relativa coerenza rispetto al modello in house providing.

La Società non può acquisire partecipazioni in altre società per ampliare il proprio oggetto sociale e/o l'ambito territoriale di riferimento della propria attività. La Società è tenuta ad osservare tutti i limiti che la normativa impone ed imporrà alle società a capitale interamente pubblico.

Rapporti di servizio con l'Ente

La società non svolge per conto del Comune di Vigevano nessun servizio, in quanto opera nell'ambito dei servizi pubblici locali a rete, la cui regolazione è di competenza dell'Autorità d'Ambito.

Situazione economico patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-	-
B) Immobilizzazioni	152.764.314	150.018.413	153.537.410
C) Attivo circolante	31.998.424	26.580.227	60.228.393
D) Ratei e risconti	1.022.805	937.473	868.702

Totale attivo	185.785.543	177.536.113	514.634.505
Passivo			
A) Patrimonio netto	101.754.660	102.405.104	103.098.933
B) Fondi per rischi ed oneri	17.547.772	6.082.170	5.745.735
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	469.221	342.277	348.650
D) Debiti	60.046.823	63.038.687	99.840.845
E) Ratei e risconti	5.967.067	5.667.875	5.600.342
Totale passivo	185.785.543	177.536.113	214.634.505
Conto Economico			
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
A) Valore della produzione	21.103.048	20.395.739	59.855.794
B) Costi di produzione	(18.253.977)	(18.305.202)	(58.067.624)
Differenza	2.849.071	2.090.537	1.788.170
C) Proventi e oneri finanziari	(1.255.311)	(1.172.770)	(1.097.577)
D) Rettifiche valore attività finanziarie	-	-	-
E) Proventi ed oneri straordinari	54.190	164.093	390.903
Risultato prima della imposte	1.647.950	1.081.860	1.081.496
Imposte	(582.017)	(431.401)	(387.672)
Risultato d'esercizio	1.065.933	650.459	693.824

La società presenta un numero di dipendenti al 31/12/2014 pari a 21 unità; è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 componenti.

Impatto criteri di razionalizzazione

CRITERIO	IMPATTO
Eliminazione società e partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali (lett. a - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	La società opera nell'ambito del servizio idrico integrato, servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica; in tal senso la società risulta certamente funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente; rispetto all'applicazione del criterio in oggetto, occorre però evidenziare che la competenza ad organizzare il servizio è attribuita dalla normativa ad un'autorità d'ambito, dalle cui decisioni dipenderà l'opportunità di applicare interventi di razionalizzazione alla società in oggetto
soppressione società con soli amministratori o con n.amministratori superiore a n.dipendenti (lett. b - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	Non ricorrono i presupposti per l'applicazione del presente criterio in quanto la società presenta un numero di dipendenti superiore agli amministratori
eliminazione partecipazioni in società con attività simili a quelle di altre partecipate o di enti pubblici strumentali (lett. c - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	Nell'ambito del gruppo ASM Vigevano non risultano altre società che svolgono attività simili quindi non ricorrono i presupposti per l'applicazione del presente criterio
aggregazione società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (lett. d - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	Gestione di servizi pubblici locali a rete, regolati dalla competente Autorità d'Ambito.
contenimento costi di funzionamento tramite razionalizzazione organi amministrativi/ di controllo (lett. e - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	In quanto società a capitale misto, Pavia Acque scarl. non è soggetta all'applicazione diretta delle disposizioni relative alla razionalizzazione degli organi amministrativi; in qualità di ente socio di riferimento, il Comune valuterà insieme alla capogruppo ASM Vigevano S.p.A., l'opportunità e la sostenibilità di promuovere interventi di razionalizzazione dei costi

Lomellina Energia S.r.l.

Società indiretta, a partecipazione mista pubblico privata.

Attività caratteristica

Lomellina Energia si occupa della preselezione e termovalorizzazione di RSU e RSNP con una potenzialità complessiva autorizzata di 380.000 t/anno. L'impianto è al servizio del "Bacino B" della Provincia di Pavia, ma riceve rifiuti anche da altre aree geografiche e si estende su di un'area di circa 110.000 m² sita nel Comune di Parona. La sezione di pretrattamento è stata attivata nel 1999, la prima linea di termovalorizzazione è entrata in esercizio nel 2000, mentre la seconda linea di termovalorizzazione è entrata in esercizio nel 2007 ed entrambe le linee, equipaggiate con forni a letto fluido circolante, sono attualmente in funzione. L'energia elettrica prodotta dalla termovalorizzazione della frazione combustibile dei rifiuti viene immessa in rete ad alta tensione e le frazioni residue derivanti dalle sezioni di pretrattamento e termovalorizzazione vengono avviate a recupero o smaltimento presso impianti esterni.

Rapporti di servizio con l'Ente

La società non svolge per conto del Comune di Vigevano nessun servizio.

L'amministrazione ha inserito nelle proprie linee programmatiche, approvate con deliberazione C.C n.60/2015, la vendita delle quote della società Lomellina Energia s.r.l.

Situazione economico patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-	-
B) Immobilizzazioni	122.008.108	107.479.786	90.600.230
C) Attivo circolante	55.227.500	49.834.073	42.782.541
D) Ratei e risconti	131.907	150.633	94.761
Totale attivo	177.367.515	157.464.492	133.477.532
Passivo			
A) Patrimonio netto	57.306.285	54.124.453	50.517.568
B) Fondi per rischi ed oneri	200.000	231.321	3.963.378

oneri			
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	592.432	581.455	563.434
D) Debiti	119.268.798	102.527.263	78.433.152
E) Ratei e risconti	-	-	-
Totale passivo	177.367.515	157.464.492	133.477.532

Conto Economico			
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
A) Valore della produzione	60.488.492	58.175.326	58.889.322
B) Costi di produzione	(60.346.981)	(58.553.930)	(59.178.774)
Differenza	141.511	(378.604)	(289.452)
C) Proventi e oneri finanziari	(4.625.574)	(3.502.408)	(2.783.635)
D) Rettifiche valore attività finanziarie	-	-	-
E) Proventi ed oneri straordinari	(2.929.324)	293.210	(358.821)
Risultato prima della imposte	(7.405.387)	(3.587.802)	(3.341.908)
Imposte	1.912.338	405.973	(174.976)
Risultato d'esercizio	(5.493.049)	(3.181.829)	(3.606.884)

Numero degli amministratori: 5 (1 presidente + 4 consiglieri)

Numero di dipendenti : 87

Impatto criteri di razionalizzazione

CRITERIO	IMPATTO
Eliminazione società e partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali (lett. a - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	La società, pur operando in un settore strategico per lo sviluppo economico e sociale del territorio, non eroga servizi nei confronti della collettività amministrata; l'eventuale applicazione del criterio in oggetto dovrà tuttavia coinvolgere i vertici amministrativi e gestionali della società al fine di approfondire le ricadute operative, economiche e patrimoniali di ogni eventuale intervento di razionalizzazione.
soppressione società con soli amministratori o con n.amministratori superiore a n.dipendenti (lett. b - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	Non ricorrono i presupposti per l'applicazione del presente criterio in quanto la società presenta un numero di dipendenti superiore agli amministratori
eliminazione partecipazioni in società con attività simili a quelle di altre partecipate o di enti pubblici strumentali (lett. c - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	L'applicazione del criterio in oggetto, anche con il coinvolgimento del vertice amministrativo e gestionale della società, deve aprire un percorso di razionalizzazione delle partecipate indirette in grado di ridurre complessivamente le partecipate, semplificare i rapporti infragruppo, razionalizzare i passaggi amministrativi ma al contempo salvaguardare le sinergie consolidate e tutelare il valore degli asset patrimoniali del gruppo
aggregazione società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (lett. d - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	Per l'applicazione del criterio in oggetto, si rimanda a quanto evidenziato al punto precedente.
contenimento costi di funzionamento tramite razionalizzazione organi amministrativi/ di controllo (lett. e - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	In quanto società a capitale misto, Lomellina Energia s.r.l. non è soggetta all'applicazione diretta delle disposizioni relative alla razionalizzazione degli organi amministrativi; in qualità di ente socio di riferimento, il Comune valuterà insieme alla capogruppo ASM Vigevano S.p.A., l'opportunità e la sostenibilità di promuovere interventi di razionalizzazione dei costi

Sezione 2 – Programmazione operativa delle misure di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Vigevano

Di seguito si riportano, per ogni società partecipata, le priorità in tema di razionalizzazione, le modalità di intervento, i tempi di attuazione e l'impatto in termini di possibili risparmi da conseguire.

ASM Vigevano e Lomellina S.p.A.

PRIORITA' DI RAZIONALIZZAZIONE	La società rappresenta uno strumento strategico del Comune di Vigevano e non è oggetto di interventi diretti di razionalizzazione comportanti la dismissione o aggregazione delle quote. Per quanto riguarda le partecipazioni indirette, si rimanda al prossimo paragrafo. Relativamente ad ASM Vigevano S.p.A., in quanto società ad intero capitale pubblico e soggetta a controllo analogo, nel corso dell'anno si vigilerà sul rispetto degli equilibri economici e sull'applicazione dei vincoli di finanza pubblica.
MODALITA' D'INTERVENTO	Svolgimento del controllo analogo secondo i criteri adottati dall'Amministrazione, condivisi con la società e posti in essere dagli uffici competenti dell'ente. Verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
TEMPI DI ATTUAZIONE	entro 30 luglio: formulazione degli indirizzi programmatici per la gestione dei servizi e per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica - entro 30 settembre: verifica andamento gestionale ed applicazione dei vincoli di finanza pubblica - entro 31 dicembre: riscontro risultati gestionali conseguiti e verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica
RISPARMI DA CONSEGUIRE	- riduzione del 20% dei compensi agli amministratori rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013 (applicazione c. 4 e 5 dell'art. 4 del DL 95/2012) - riduzione del 20 % delle spese di rappresentanza rispetto al 2014 - riduzione del 20 % delle spese per omaggi rispetto al 2014 - riduzione del 20 % delle spese pubblicitarie rispetto al 2014 - provvedere a impartire le medesime indicazioni di risparmi da conseguire anche alle proprie società partecipate, curando poi, nell'ambito dell'attività di controllo, la verificata dell'effettivo contenimento di detti costi.

Società indirette del Gruppo ASM

Nel tempo, ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. si è tuttavia strutturata secondo il modello di gruppo, con una pluralità di società controllate, collegate e partecipate, operanti in diversi ambiti di interesse più o meno rilevante per il Comune e per la collettività di riferimento, svolge attività strumentale di una funzione amministrativa dell'Ente gestendo le partecipazioni delle altre società; la ramificazione e l'articolazione del Gruppo scaturisce anche della mutevole evoluzione normativa degli ultimi decenni in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali e società partecipate. Rispetto all'orientamento assunto dal legislatore negli ultimi anni, è tuttavia ormai consolidato l'indirizzo a snellire e dismettere le partecipazioni non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali; per condurre tale operazione, i cui presupposti sono certamente applicabili anche al Gruppo ASM, diventa tuttavia imprescindibile, come già evidenziato nella relazione tecnica, il coinvolgimento attivo del vertice amministrativo e gestionale della stessa capogruppo. Il Comune si farà promotore di attivare un percorso articolato in più fasi in modo da poter impostare e avviare la razionalizzazione del gruppo .

Vigevano Futura S.r.l.

La società è già in liquidazione

Azienda Speciale Multiservizi ASMV

Essendo Azienda Speciale non rientra nel Piano di razionalizzazione così come dalla Legge 190/2014

Agenzia per lo sviluppo Territoriale AST

TEMPI DI ATTUAZIONE	entro 30 giugno: scioglimento del consorzio
---------------------	---